

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16.11.1999
COM(1999) 601 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**riguardante la posizione comune della Comunità nell'ambito del Consiglio congiunto
UE-Cile in relazione al regolamento interno del Consiglio congiunto**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'Accordo quadro di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica del Cile, entrato in vigore il 1° febbraio 1999, che istituisce un Consiglio congiunto. Ai sensi dell'articolo 34 dell'Accordo, il Consiglio congiunto adotta il proprio regolamento interno.

La Commissione trasmette al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio riguardante la posizione della Comunità e degli Stati membri in relazione al regolamento interno ad essa allegato ai fini di una decisione del Consiglio congiunto.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**riguardante la posizione comune della Comunità nell'ambito del Consiglio congiunto
UE-Cile in relazione al regolamento interno del Consiglio congiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 34 dell'Accordo quadro di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica del Cile il Consiglio congiunto istituito da questo Accordo adotta il proprio regolamento interno.

DECIDE:

come posizione della Comunità nell'ambito del Consiglio congiunto UE-Cile, il progetto di decisione allegato.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

DECISIONE DEL CONSIGLIO CONGIUNTO

istituito dall'Accordo quadro di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, del 21 giugno 1996

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO CONGIUNTO

IL CONSIGLIO CONGIUNTO,

Visto l'Accordo quadro di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, firmato a Firenze il 21 giugno 1996, in appresso denominato l'"Accordo", in particolare gli articoli da 33 a 37,

considerando che l'Accordo è entrato in vigore il 1° febbraio 1999,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO:

Articolo 1 - Presidenza

1. Le sessioni del Consiglio congiunto sono presiedute alternativamente da un rappresentante della presidenza del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante della Repubblica del Cile.

Articolo 2 - Sessioni

1. Il Consiglio congiunto si riunisce a livello ministeriale, a scadenze regolari e ogniqualvolta lo richiedano le circostanze, se le parti sono d'accordo.
2. Ogni sessione del Consiglio congiunto si svolge in un luogo concordato dalle parti.
3. Le sessioni del Consiglio congiunto sono convocate congiuntamente dai segretari del Consiglio congiunto.

Articolo 3 - Rappresentanza

1. I membri del Consiglio congiunto, se impossibilitati a partecipare a una sessione, possono farsi rappresentare.
2. Se un membro desidera essere rappresentato, deve comunicare al presidente il nome del suo rappresentante prima della sessione nella quale sarà rappresentato. Il rappresentante di un membro del Consiglio congiunto esercita tutti i diritti del membro rappresentato.

Articolo 4 - Delegazioni

1. I membri del Consiglio congiunto possono essere accompagnati da funzionari. Prima di ogni sessione sono comunicati al presidente del Consiglio congiunto la prevista composizione e il nominativo del capo della delegazione di ciascuna parte.

Articolo 5 - Segretariato

1. Il segretariato del Consiglio congiunto è assicurato congiuntamente da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e da un funzionario della missione diplomatica della Repubblica del Cile presso l'Unione europea.

Articolo 6 - Documenti

1. Qualora le deliberazioni del Consiglio congiunto siano basate su documenti scritti, questi ultimi sono numerati e diffusi dai due segretari come documenti del Consiglio congiunto.

Articolo 7 - Corrispondenza

1. La corrispondenza destinata al Consiglio congiunto o al suo presidente è inviata ad entrambi i segretari del Consiglio congiunto.
2. I due segretari provvedono a inoltrare la corrispondenza al presidente del Consiglio congiunto e, se del caso, a trasmetterla quale documentazione di cui all'articolo 6 agli altri membri. La corrispondenza così trasmessa è inviata al Segretariato generale della Commissione, alle rappresentanze permanenti degli Stati membri dell'UE e alla missione diplomatica della Repubblica del Cile presso l'Unione europea.
3. Le comunicazioni del presidente del Consiglio congiunto sono inviate ai destinatari dal relativo segretario e, se del caso, trasmesse quale documentazione di cui all'articolo 6 agli altri membri del Consiglio congiunto, agli indirizzi indicati nel secondo comma del presente articolo.

Articolo 8 - Ordine del giorno delle sessioni

1. Per ogni sessione i segretari del Consiglio congiunto elaborano in base alle proposte delle parti un ordine del giorno provvisorio, che viene trasmesso dal segretario competente ai destinatari di cui all'articolo 7 almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali una domanda di iscrizione nell'ordine del giorno è pervenuta all'uno o all'altro dei due segretari almeno ventun giorni prima dell'inizio della sessione; sono peraltro iscritti nell'ordine del giorno provvisorio soltanto i punti la cui documentazione è stata trasmessa ai segretari non oltre la data di spedizione dello stesso. Il Consiglio congiunto adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni sessione. L'iscrizione nell'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è acquisita con l'accordo di entrambe le parti.
2. D'intesa con le parti, i termini indicati nel paragrafo 1 possono essere abbreviati in considerazione delle circostanze di un caso specifico.

Articolo 9 - Verbale

1. Un progetto di verbale di ogni sessione è redatto congiuntamente dai due segretari quanto prima.
2. In generale, il verbale indica, per ogni punto dell'ordine del giorno:
 - la documentazione presentata al Consiglio congiunto;
 - le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del Consiglio congiunto;
 - la proposta e le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate su punti specifici.
3. Il verbale comprende anche un elenco dei membri del Consiglio congiunto o dei relativi rappresentanti che hanno partecipato alla sessione.
4. Il progetto di verbale è sottoposto all'approvazione del Consiglio congiunto nella sessione successiva. Anche il progetto di verbale può essere approvato per iscritto dalle due parti. Una volta approvato il verbale, due copie autentiche dello stesso sono firmate dai due segretari e archiviate dalle parti. Una copia è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7.

Articolo 10 - Raccomandazioni

1. Nei casi previsti dagli articoli 33 – 36 dell'Accordo, le raccomandazioni o le proposte del Consiglio congiunto sono adottate di comune accordo tra le parti. Tra una sessione e l'altra il Consiglio congiunto può formulare raccomandazioni o proposte mediante procedura scritta, con il consenso di entrambe le parti. Una procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i due segretari, d'intesa con le parti.
2. Le raccomandazioni e proposte del Consiglio congiunto ai sensi degli articoli 33 - 36 dell'Accordo recano rispettivamente il titolo di «raccomandazione» o «proposta»,

seguito da un numero d'ordine, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto.

3. Le raccomandazioni e le proposte del Consiglio congiunto sono autenticate dai due segretari e due copie autentiche sono firmate dai capi delegazione delle due parti.
4. Le raccomandazioni e le proposte sono inviate a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7 come documenti del Consiglio congiunto.

Articolo 11 - Pubblicità

1. Salvo decisione contraria, le sessioni del Consiglio congiunto non sono pubbliche.
2. Ciascuna delle parti può decidere la pubblicazione delle raccomandazioni e proposte del Consiglio congiunto nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 12 - Spese

1. Ogni parte assume a proprio carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle sessioni del Consiglio congiunto, per quel che riguarda sia le spese di personale, viaggio e soggiorno sia le spese postali e per telecomunicazioni.
2. Le spese relative all'organizzazione delle sessioni, quelle di interpretariato durante le sedute e quelle di traduzione e riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.